



e difende, unitamente all'avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] come da mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado,

**APPELLATI**

**Dr. Montefusco Alfredo,**

**APPELLATO CONTUMACE**

**contro**

**Avv. Russo Lucio,** elettivamente domiciliato in Benevento, presso il proprio studio, rappresenta e difeso da se stesso quale avvocato,

**APPELLATO**

All'udienza del 10 novembre 2020, celebrata secondo il modello di trattazione scritta previsto dalla legislazione sull'emergenza sanitaria, le parti precisavano le seguenti

**conclusioni:**

**Per Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.:**

*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in totale riforma della sentenza del Tribunale di Prato contrassegnata dal nr. 42/2017 pubblicata il 09.01.2017 per i motivi esposti ed in accoglimento del presente atto d'appello:*

*- in via preliminare riconoscere e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato luogo all'emissione dell'impugnata sentenza è tardiva e che, dunque, è inammissibile ed improcedibile, perché intentata oltre i termini di cui all'art. 641 1° co. cod. proc. civ.. Dichiarare di conseguenza che il d.i. opposto è definitivo;*

*- sempre in via preliminare, dichiarare l'estinzione nei confronti della curatela del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per riassunzione tardiva del procedimento oltre i termini ex art. 305 c.p.c.;*

*- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione intentata dai garanti*



della srl [REDACTED] sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] (e per esso la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] sua erede avente causa) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in quanto non legittimati ad agire e, comunque, privi di interesse a farlo; - nel merito ed anche preliminarmente in tesi, respingere tutte le domande ex adverso avanzate, per quanto esposto in premessa ed in primo grado in quanto prescritte e/o inammissibili e/o infondate.

Confermare il decreto ingiuntivo n. 1987/2010 emesso dal Tribunale di Prato ed oggetto di opposizione e riconoscere, comunque, l'intangibilità del capo di condanna di cui al decreto opposto (nr. 1987/2010 del tribunale di Prato) inerente il pagamento della somma di €. 107.111,02 oltre interessi ai tassi, sulle somme e con le decorrenze indicate nel provvedimento, perché non ha costituito oggetto di opposizione ed è, dunque, da considerarsi in parte qua come provvedimento definitivo;

- in ipotesi, condannare gli appellati al pagamento delle somme dovute che dovessero risultare tali a seguito di nuova consulenza tecnica da disporre a seguito delle osservazioni e delle critiche esposte rispetto all'elaborato redatto dal ctu di primo grado contenute nel presente atto e nelle osservazioni del c.t. della comparente in primo grado dott. [REDACTED]

- in ipotesi estrema laddove la comparente dovesse esser condannata alla restituzione di somme in favore della [REDACTED] della srl [REDACTED] salva peraltro espressa impugnativa, compensare quanto determinato col credito della comparente, rinveniente dall'intangibilità di quanto ad essa dovuto a seguito della mancata impugnazione con l'opposizione a decreto ingiuntivo del capo di condanna, contenuto in esso, con riferimento alla somma di €. 107.111,02 per insoluti di



portafoglio anticipato e per tre assegni bancari tutti insoluti e protestati oltre interessi ai tassi indicati in d.i. sulle somme medesime e con le decorrenze sempre risultanti da tal titolo; analogamente laddove fosse confermato il capo di condanna contenuto nell'impugnata sentenza nei confronti dei garanti, sempre salva espressa impugnativa, sottrarre tale importo da quanto ad essi dovesse esser riconosciuto.

Disporre, conseguenzialmente, nuova consulenza tecnica d'ufficio volta a recepire tutte le osservazioni, critiche e richieste formulate in prime cure dal predetto perito di parte BNL, nella relazione depositata all'udienza del 13.7.2013 nonché a determinare il saldo effettivo alla luce della corretta applicazione dei principi in materia di prescrizione e di ripetizione dell'indebitato, come esposti nella parte motiva del presente atto e nelle osservazioni del consulente tecnico della banca.

Insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado che di seguito si espongono: ordine di esibizione a carico dell'attrice s.r.l. [REDACTED] [REDACTED] (ora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] relativamente agli ultimi dieci anni a far data dalla cessazione dei rapporti azionati col d.i. impugnato, dei libri giornale e dei relativi copia lettere (raccolte di corrispondenza), al fine di verificare quali siano stati i dati contabili trasfusi nei bilanci, quali documenti comprovanti la situazione finanziaria della società nei confronti degli istituti di credito e segnatamente nei riguardi della banca comparente, con riferimento ai rapporti intrattenuti con la deducente. Chiede, altresì, pure in dipendenza delle eseguite produzioni in sede di memoria istruttoria eseguite ex adverso, che alla società opponente sia ordinato di produrre in causa i bilanci e i



conti economici ad essi allegati relativi alle annualità sopra indicate al fine di verificare se - nella compilazione dei medesimi - i c.d. oneri bancari, cui gli opposenti hanno fatto riferimento, sian stati utilizzati nell'elaborazione degli atti medesimi, presupposti essi per render conoscibile la situazione economica della società anche nei confronti del fisco. Chiede infine che alle competenti Agenzie delle Entrate venga disposto - ex art. 210 c.p.c. - ordinata l'esibizione in giudizio delle denuncia e dei redditi e dei relativi allegati inerenti i periodi d'imposta relativi alle annualità sopra indicati.

Con vittoria di spese e compensi di primo e secondo grado e con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria. Il tutto con vittoria di spese e onorari di primo e secondo grado di giudizio.

Chiede, inoltre, venga respinto l'appello incidentale proposto avverso l'indicata sentenza [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] srl, perché inammissibile, inconferente ed infondato, opponendosi a tutte le richieste dal medesimo avanzate così come a quelle formulate dagli altri appellati.

Tanto premesso - fermi gli effetti del denunciato decesso della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] sul presente processo, che dovrà esser dichiarato interrotto e salva impugnativa in merito laddove ciò non si verifichi e, comunque, previa occorrendo ammissione delle prove richieste - l'Ecc.ma Corte potrà, anche sul punto, trattener la causa in esame e decisione".

Per la [REDACTED] s.r.l.  
[REDACTED]

"Premessa la riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di ogni domanda ed eccezione svolta in primo grado, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:



A) *in tesi*: respingere, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da BNL e quindi confermare l'impugnata Sentenza, ad eccezione delle parti oggetto di appello incidentale proposto dal Fallimento e precisamente, l'Ecc.ma Corte Voglia, previo rigetto dell'appello principale ed accoglimento dell'appello incidentale con parziale riforma della Sentenza gravata, -nelle parti meglio indicate al punto sub II) della comparsa di costituzione con appello incidentale - rideterminare secondo le risultanze peritali della CTU svoltasi in primo grado ed in particolare secondo l'ipotesi di calcolo n. 1 contenuta nella stessa, le somme che la [REDACTED] ha diritto di vedersi restituite da BNL e per l'effetto condannare BNL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] srl [REDACTED] [REDACTED] in persona del [REDACTED] della somma di € 1.431.528,28, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia agli esiti della CTU svoltasi nel Giudizio di primo grado;

B) *in ipotesi* denegata di non accoglimento dell'appello incidentale proposto dal [REDACTED] respingere in ogni caso l'appello principale proposto da BNL, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado in ogni suo capo;

C) *in ogni caso*: con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle spese di CTU.

D) *in via istruttoria*: rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da B.N.L., in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fine del decidere, ivi comprese quelle già rigettate nel primo grado di giudizio.



*Opponendosi ad ogni altra diversa istanza ex adverso formulata e, in ogni caso, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni o istanze istruttorie, anche formulate nella presente sede".*

**Per** [REDACTED]

*"Piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, così provvedere e statuire:*

*1) respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado;*

*2) in rito, dichiarare inammissibile, per le motivazioni esposte, l'avverso gravame, con tutte le conseguenze di legge;*

*3) nel merito, rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla Spa BNL, siccome infondato in fatto e in diritto;*

*4) condannare l'appellante Spa BNL al pagamento delle spese legali per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati anticipatari".*

**Per l'Avv. Russo Lucio:**

*"Piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, così provvedere e statuire:*

*1) dichiarare inammissibile, per le motivazioni esposte, l'avverso gravame, con tutte le conseguenze di legge;*

*2) nel merito, rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla Spa BNL, siccome infondato in fatto e in diritto;*

*3) in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva del componente;*

*4) condannare l'appellante Spa BNL al pagamento delle spese legali in suo favore".*



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g. 682/2017 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 42 del 9.1.2017; parti: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. c. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. [REDACTED] [REDACTED] altresì appellante incidentale, [REDACTED] [REDACTED] quale successore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Dr. Montefusco Alfredo, quale cessionario dei crediti delle suddette persone fisiche, e Avv. Russo Lucio, quale difensore antistatario delle medesime), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 novembre 2020, celebrata secondo il modello di trattazione scritta previsto dalla legislazione sull'emergenza sanitaria, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con ordinanza del 17.5.2017 questa Corte, a conferma del decreto *inaudita altera parte* 24.3.2017 del suo Presidente, ha sospeso l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:

*"Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*

La s.r.l. [REDACTED] (debitrice principale) e i signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (fideiussori) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1987/10, emesso da questo Tribunale il 14.10.2010, per la somma capitale di € 256.624,65, chiesta e ottenuta dalla BNL S.p.a., che lamentava l'esistenza di saldi negativi sul conto corrente n. [REDACTED] e sul conto anticipi n. [REDACTED]

In particolare, gli opposenti contestavano la non debenza delle somma ingiunta, deducendo la violazione di numerose





norme da parte dell'opposta, che nel corso del rapporto pluriennale intrattenuto con la società in bonis avrebbe applicato, in maniera illegittima, spese, commissioni ed interessi non dovuti. Contestavano, inoltre, l'applicazione del sistema delle valute fittizie, in violazione dell'obbligo di trasparenza. Pertanto, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della Banca, previa compensazione con gli importi in ipotesi dovuti, alla restituzione delle somme illegittimamente incamerate dall'opposta a fronte delle violazioni delle norme di carattere imperativo richiamate dalla [REDACTED] e dai fideiussori nel loro atto di citazione.

Si costituiva in giudizio la BNL, la quale, in via preliminare, sollevava eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del giudizio. Sempre in via preliminare, l'opposta eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste dagli attori. Nel merito, invece, la BNL chiedeva la conferma del provvedimento monitorio opposto con rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la condanna della società e dei garanti a corrispondere all'Istituto di credito quella somma che sarebbe risultata dovuta ed accertata di giustizia.

Depositata le memorie istruttorie, il giudice ammetteva la CTU contabile richiesta dagli opposenti, nominando quale Consulente Tecnico di Ufficio, la [REDACTED]

Nelle more, la [REDACTED] veniva dichiarata fallita. La Curatela riassumeva il giudizio, limitatamente alla domanda riconvenzionale, evidenziando nel ricorso in riassunzione che l'eventuale diritto di credito della BNL avrebbe potuto essere fatto valere dalla convenuta solo in sede concorsuale. Nel giudizio riassunto si costituiva nuovamente l'opposta che, ribadite tutte le proprie deduzioni e domande, eccepiva, anche l'intervenuta estinzione del giudizio nei confronti della curatela per tardività della riassunzione, in quanto proposta oltre il termine dei tre mesi decorrenti dall'evento interruttivo (ossia la sentenza di fallimento). La Curatela replicava in maniera articolata all'udienza del 12.07.2012. Con ordinanza riservata del 13.09.2012, l'Ill.mo Giudicante statuiva che la predetta eccezione di tardività non fosse idonea a definire il giudizio.

Veniva, quindi, depositata, da parte della CTU, una relazione molto analitica, che in estrema sintesi concludeva con l'accertare che la fallita aveva corrisposto alla convenuta, nel corso pluriennale del rapporto con essa intrattenuto, somme non dovute, in quanto versate a seguito di applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari e di commissioni di massimo scoperto. Chiamato a chiarimenti il CTU, che depositava un ulteriore elaborato integrativo, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 26.06.2015. Nel frattempo era intervenuta volontariamente [REDACTED] quale unica erede accettante di [REDACTED] deceduto il [REDACTED]

.....

Devono essere esaminate, in primo luogo, le eccezioni preliminari proposte dalla convenuta opposta che, peraltro,



per la loro manifesta infondatezza meritano soltanto un brevissimo cenno.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata tempestivamente introdotta, dato che il ricorso è stato consegnato per la notifica all'ufficio postale entro il quarantesimo giorno della notifica del decreto ingiuntivo.

Non si è verificata l'estinzione del giudizio limitatamente alla società fallita, perché la curatela ha tempestivamente riassunto la causa nel termine di tre mesi da quando il curatore ha avuto notizia della pendenza del presente giudizio: tale orientamento interpretativo è assolutamente consolidato ed è anche conforme - lo si conceda - alla logica, al buon senso e all'equità, dato che la sentenza di fallimento non mette certo il curatore a conoscenza di tutte le problematiche inerenti il fallito e, in particolare, della pendenza di giudizi che si sono interrotti con il fallimento e che devono eventualmente essere riassunti. Nel caso in esame, è pacifico che il curatore è stato informato della esistenza della presente causa soltanto con comunicazione dell'avv. [REDACTED] in data 21.12.2011, laddove il ricorso in riassunzione è stato depositato il 16.03.2012, quindi nel pieno rispetto del termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.

Non si è verificata nemmeno la prescrizione del diritto della società fallita alla ripetizione delle somme non dovute: sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il termine decennale decorra non dal momento delle annotazioni sul conto delle singole operazioni, ma dal momento della chiusura del conto corrente (cfr. Cass. Sez. I nr. 4518/2014).

Nel merito, la approfondita e chiara relazione della dottoressa Ansaldo, che ha anche risposto in maniera logica ed ineccepibile alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha messo bene in luce come la BNL, nel corso degli anni, abbia sistematicamente preteso e ottenuto somme non dovute, a titolo di interessi debitori superiori al tasso legale, interessi anatocistici ricapitalizzati trimestralmente, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto. Le osservazioni del CTP di parte convenuta non hanno nemmeno scalfito la solidità delle conclusioni raggiunte dal CTU, che comunque ha analiticamente e chiaramente replicato in una relazione supplementare. Si rimanda quindi integralmente agli elaborati della dottoressa Ansaldo, osservando però che essa ha sviluppato diverse ipotesi di calcolo, che pur conducendo tutte alle conclusioni sopra esposte (e cioè un saldo del conto in attivo per la società poi fallita) presentano alcuni discostamenti nelle quantificazioni finali. Il giudice, considerato che negli allegati alla relazione sono presentati diversi prospetti (all. nr. 679 ss.), ritiene di prendere a base il primo e più semplice, quello appunto che prevede un credito della [REDACTED] di € 690.179,78, con ricalcolo degli interessi applicati al tasso legale ed esclusione della CMS.

Deve quindi essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla curatela. Il decreto opposto deve naturalmente essere revocato, non sussistendo alcun saldo passivo di c.c.



e, quindi, nessun debito da garantire da parte dei fideiussori.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da questi ultimi, in assenza di prove specifiche sul punto, ma considerato che sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sono state iscritte ipoteche sui beni degli opposenti, si stima di riconoscere, in via prudenziale ed equitativa, un risarcimento di € 10.000,00 per ciascuno di essi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;  
- condanna la convenuta opposta BNL s.p.a. al pagamento, in favore della curatela del fallimento [REDACTED] s.r.l., della somma di € 690.179,78 oltre interessi dal dovuto al saldo come per legge;

- condanna la convenuta opposta BNL s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dai fideiussori opposenti [REDACTED] (in persona dell'unica erede [REDACTED]

quantificati in € 10.000,00 per ciascuno di essi, oltre interessi dal dovuto al saldo come per legge;

- condanna la convenuta opposta BNL s.p.a.: a) al pagamento delle spese di CTU, come già liquidate; b) a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano per la curatela in € 9000,00 per compensi e per gli altri attori e l'intervenuta, cumulativamente, in € 13.500 per compensi, € 275.00 per spese, oltre per tutti IVA e CPA come per legge".

Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 25.5.2017 veniva così disposto:

"che nel dispositivo della sentenza di questo Tribunale n. 42/2017 del 9/01/2017, al quarto capo, lettera b), ai righi 12-14 della pagina 4, laddove è scritto:

"b) a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano per la curatela in € 9000,00 per compensi e per gli altri attori e l'intervenuta, cumulativamente, in € 13.500 per compensi, € 275.00 per spese, oltre per tutti IVA e CPA come per legge";

debba leggersi ed intendersi:

"b) a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano per la curatela in € 9000,00 per compensi e per gli altri attori e l'intervenuta, cumulativamente, in € 13.500 per compensi, € 275.00 per spese, oltre per tutti IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese liquidate in favore di [REDACTED]

[REDACTED] in favore dell'avv. [REDACTED] quale procuratore che ha dichiarato di averle anticipate";



*fermo restando il resto”.*

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (d'ora in avanti: Banca), chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza:

- in via preliminare, di sentir riconoscere e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato luogo all'emissione dell'impugnata sentenza è tardiva e che, dunque, è inammissibile ed improcedibile, perché intentata oltre i termini di cui all'art. 641 1° co. cod. proc. civ.; dichiarare di conseguenza che il d.i. opposto è definitivo;

- sempre in via preliminare, di sentir dichiarare l'estinzione nei confronti della curatela del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per riassunzione tardiva del procedimento oltre i termini ex art. 305 c.p.c.

- sempre in via preliminare, di sentir dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione intentata dai garanti della srl [REDACTED] ora dichiarata fallita, [REDACTED]

[REDACTED] in quanto non legittimati ad agire e, comunque, privi di interesse a farlo

- nel merito ed anche preliminarmente in tesi, di sentir respingere tutte le domande *ex adverso* avanzate

- di sentir confermare il decreto ingiuntivo n. 1987/2010 emesso dal Tribunale di Prato ed oggetto di opposizione e riconoscere, comunque, l'intangibilità del capo di condanna di cui al decreto opposto (nr. 1987/2010 del tribunale di Prato) inerente il pagamento della somma di Euro 107.111,02 oltre interessi ai tassi, sulle somme e con le decorrenze indicate nel provvedimento, perché non ha costituito oggetto di opposizione ed è, dunque, da considerarsi in parte qua come provvedimento definitivo



- in ipotesi, di sentir condannare gli appellati al pagamento delle somme dovute che dovessero risultare tali a seguito di nuova consulenza tecnica da disporre a seguito delle osservazioni e delle critiche esposte rispetto all'elaborato redatto dal ctu di primo grado

- in ipotesi estrema, in caso di condanna di essa Banca alla restituzione di somme in favore della Curatela del [REDACTED] s.r.l., salva espressa impugnativa, di sentir compensare detti importi con quanto determinato col credito di essa Banca, rinveniente dall'intangibilità di quanto ad essa dovuto a seguito della mancata impugnazione con l'opposizione a decreto ingiuntivo del capo di condanna, contenuto in esso, con riferimento alla somma di Euro 107.111,02 per insoluti di portafoglio anticipato e per tre assegni bancari tutti insoluti e protestati oltre interessi ai tassi indicati in d.i. sulle somme medesime e con le decorrenze sempre risultanti da tal titolo; analogamente laddove confermato il capo di condanna contenuto nell'impugnata sentenza nei confronti dei garanti, sempre salva espressa impugnativa, sottrarre tale importo da quanto ad essi dovesse esser riconosciuto

- con vittoria di spese e compensi di primo e secondo grado

Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, la Curatela del [REDACTED] s.r.l. in liquidazione (d'ora in avanti pure come: Curatela), a sua volta concludendo per il rigetto dell'avversario appello e la conferma dell'impugnata decisione e, in accoglimento di proposto appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, per sentir condannare la Banca al pagamento in favore di essa Curatela della maggior somma di Euro 1.431.528,28, oltre interessi dal dì del dovuto



al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si sono costituiti, resistendo all'avversario appello, [REDACTED] quale successore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a loro volta concludendo per l'inammissibilità e comunque per il rigetto dell'avversaria impugnazione; col favore delle spese e distrazione degli officianti procuratori antistatari.

Non si è costituito, nonostante rituale notifica dell'atto d'appello nei suoi confronti, il Dr. Alfredo Montefusco, quale cessionario dei crediti di [REDACTED] [REDACTED] successore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Ottenuta la Banca appellante l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti, si è infine costituito, resistendo all'avversario appello, l'avv. [REDACTED] difensore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a sua volta pure egli concludendo per l'inammissibilità e comunque per il rigetto dell'avversario appello o comunque per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; in tutti i casi col favore delle spese.

A seguito della chiusura anticipata del Fallimento, la Curatela appellata ed appellante incidentale, a ciò autorizzata dal Tribunale di Prato, depositava in data 15.10.2020 atto per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 118, comma 2, L.F.

Osserva questa Corte quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che il presente giudizio non deve essere interrotto per il sopravvenuto decesso di [REDACTED] [REDACTED] non avendone il procuratore dalla





stessa officiato fatto idonea dichiarazione e richiesta in proposito.

Con il primo motivo di appello BNL muove censura all'impugnata decisione nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva ricezione della notifica ad essa appellante (quale convenuta opposta in primo grado). In particolare BNL espone come lo stesso perfezionamento e non il solo avvio della notifica nei confronti di essa convenuta opposta dovesse avvenire nei 40 giorni di legge, non potendo gli opposenti invocare la nota scissione procedimentale degli effetti della notifica, pacificamente affermata per la notifica a mezzo posta, allorquando a curare la notifica sia stato, come nel caso di specie, lo stesso procuratore delle parti opposenti, a ciò autorizzato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53.

Il motivo è infondato, atteso che l'art. 1 della Legge 53/1994 abilita l'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 c.p.c. e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della stessa legge, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente in prime cure, con ciò richiamando, per l'ipotesi base (non derogata nel caso di specie), l'ordinaria ed integrale disciplina del procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale (in termini Cass., Sez. III, sent., 3 luglio 2014, n. 15234; Cass., Sez. III, sent., 24 aprile 2015, n. 8395; Cass., sez. lav., sent., 10 dicembre 2019, n. 32255).



Nel caso in esame è pacifico che l'avvio del procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale dell'opposizione è avvenuto nel termine di 40 giorni di legge dalla notifica del decreto ingiuntivo a ciascun ingiunto-opponente ed è pertanto quindi tempestivo.

Con il secondo motivo di appello BNL lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito della dichiarazione di fallimento dell'attrice opponente.

Anche detto motivo è infondato.

In primo luogo in quanto l'interruzione è stata pronunciata limitatamente al solo rapporto processuale concernente la società correntista e BNL.

E' altresì infondato in quanto parte dall'erroneo presupposto che dalla data di dichiarazione di fallimento della parte (e della conseguente automatica interruzione del giudizio) decorra il termine di riassunzione del giudizio.

Il principio di cui all'art. 43, comma 3, L.F. va infatti letto secondo un'ottica costituzionalmente orientata della disciplina dell'interruzione (come delineata a partire dalle sentenze della Corte Cost. n. 139 del 15 dicembre 1967 e n. n. 159 del 6 luglio 1971) in virtù della quale la decorrenza del termine presuppone, per la parte non colpita dall'evento interruttivo, la conoscenza dello stesso e, per la parte che ne è colpita, la conoscenza della lite.

Con riguardo alla parte fallita deve considerarsi che per effetto del fallimento, e della natura articolata delle incombenze che vengono ad interessare la figura del curatore (che, quale persona, viene a conoscenza del fallimento con la sola comunicazione di nomina), non può *ipso facto* farsi decorrere la conoscenza della lite con la semplice dichiarazione di fallimento, bensì con la





formale conoscenza della lite stessa o, al fine di evitare un'inammissibile giustificazione *ex post* di colpevoli omissioni da parte del curatore, per via della sussistenza di ragionevoli indici di conoscibilità.

Corollario di quanto sopra è che il termine di riassunzione - la cui durata è *ex lege* funzionale a consentire di valutare l'opportunità della prosecuzione della lite e l'apprestamento della necessaria linea difensiva - non è soggetto ad alcuna riduzione laddove la conoscenza o ragionevole conoscibilità vengano a manifestarsi nei tre mesi dalla dichiarazione di fallimento (perché altrimenti verrebbe ad attuarsi una irrazionale disparità di trattamento rispetto al caso in cui conoscenza o ragionevole conoscibilità vengano a manifestarsi decorsi i suddetti tre mesi).

Nel caso in esame il fallimento è stato dichiarato il 22.11.2011.

La difesa della Curatela del Fallimento ha prodotto telefax del legale della società di poi fallita recapitata al Curatore il 21.12.2011.

All'udienza del 17.2.2012 il legale del fallimento ha esibito delega conferitagli da parte del curatore fallimentare a presenziare all'udienza, chiedendo un breve differimento per costituirsi limitatamente alla domanda riconvenzionale.

La Curatela del fallimento si è costituita il 16.3.2012 con atto di riassunzione della domanda riconvenzionale già a suo tempo proposta dalla società *in bonis* con il suo atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Osserva in proposito questa Corte:

- come la Curatela del Fallimento ha avuto formale conoscenza della lite in tempo (un mese dalla dichiarazione di fallimento) congruo rispetto alla



tempistica necessaria ad averne cognizione su iniziativa della Curatela stessa: non va al riguardo omissis di considerare che all'epoca non vi era un sistema di accesso telematico che consentisse di avere siffatta conoscenza con maggiore celerità

- come il legale investito dalla Curatela, nello stesso termine di tre mesi dalla dichiarazione di fallimento, ha sufficientemente e con un minimo di ritualità (in quanto munito di opportuna delega e presentandosi in udienza) resa nota alle altre parti la sua intenzione di dare impulso alla domanda già a suo tempo proposta dalla società in bonis e poi confermata con la successiva riassunzione

- come la riassunzione non contenesse alcun ampliamento della domanda riconvenzionale proposta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Ne segue che il *modus procedendi* della Curatela non ha dato luogo ad alcuna incertezza circa l'intenzione di dare prosecuzione alla lite.

Sul punto infine vi è orientamento in termini di legittimità a mente del quale, a norma degli art. 43, 3° comma, 1.fall., 300 e 305 c.p.c., la dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la sua riassunzione che decorre dalla data della conoscenza «legale» dell'evento, estesa, per la curatela fallimentare, anche alla conoscenza della pendenza del processo ed acquisita, quindi, non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (così Cass., Sez. I, ord., 18 aprile 2018, n. 9578).

Con il terzo motivo BNL espone come il primo Giudice non si sia pronunciato sull'eccezione di decadenza ex



art. 1832 c.c. della correntista dalla contestazione delle risultanze degli estratti-conto tempo per tempo inviatile.

Il motivo è infondato alla luce del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c. c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto (così, da ultimo, Cass., Sez. I, sent., 26 maggio 2011, n. 11626; Cass., Sez. I, sent., 17 novembre 2016, n. 23421; Cass., Sez. VI, Ord. n. 30000 del 20.11.2018).

Con il quarto motivo BNL censura l'impugnata decisione nella parte in cui non ha rigettato la domanda avversaria in ragione della asserita sua genericità.

Il motivo è infondato, atteso che gli oppositori nelle loro difese, anche a supporto della spiegata domanda riconvenzionale, hanno sufficientemente esposto le ragioni che ne sono fondamento (tassi di interesse passivi non concordati o comunque usurari, commissione di massimo scoperto non concordata, applicazione di anatocismo sugli interessi passivi). La mancata quantificazione in termini di numerario della richiesta avanzata in via riconvenzionale non ne determina alcuna nullità, stante l'indubbia necessità di accertamento tecnico ai fini della specifica quantificazione.

Correlativamente (in ordine all'articolato quinto motivo) non vi è alcun errore nell'avvenuta ammissione di c.t.u. contabile, posto che gli oppositori hanno depositato estratti conto e relazione tecnica di parte a supporto delle spiegate domande, privando così la



richiesta e poi disposta c.t.u. dell'ex adverso lamentato carattere esplorativo.

Anche il quinto motivo di appello è pertanto infondato.

In ordine al mancato esame dell'eccezione di prescrizione (sesto motivo), l'appello deve ritenersi fondato.

Il primo Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, dando rilevanza alla sola data di chiusura del conto quale *dies a quo*.

Sul punto va rilevato come detto riferimento temporale richiedeva la duplice prova che i rapporti di conto corrente fossero assistiti da affidamento ed altresì che gli addebiti illegittimi effettuati sul conto della cliente, onde non essere considerati pagamenti soggetti al regime di prescrizione con riferimento alla data del loro compimento, fossero rimesse meramente ripristinatorie della provvista nei limiti dell'affidamento concesso.

La prova della sussistenza e dell'ammontare dell'affidamento gravano sulla correntista (vd. Cass., I sez., sent., 30 ottobre 2018, n. 27704; Cass., I sez., sent., 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass., I sez., ord., 06 dicembre 2019, n. 31927; Cass., I sez., 5 gennaio 2022, n. 188), essendo a monte sufficiente l'affermazione da parte della banca dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (così Cass., sent., SS.UU., 13 giugno 2019, n. 15895).

Sul punto non vi è alcuna prova documentale né alcun atto di riconoscimento da parte della Banca o alcuna certificazione dotata di equipollente attendibilità (ad



es. risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia) che ne fornisca dimostrazione.

Né può ritenersi sufficiente, come sostenuto dalla Curatela e dagli altri opposenti, l'assenza di contestazioni da parte della Banca, avendo quest'ultima esaustivamente fatto riferimento alla collocazione temporale degli addebiti avvenuti sul conto della cliente, e considerati illegittimi, oltre il termine prescrizione rapportato alla data della avversaria domanda giudiziale.

Poiché l'atto di citazione in opposizione contenente la domanda riconvenzionale è stato notificato il 21.12.2010, va considerata prescritta tutta quella parte di addebiti, ritenuta illegittima, anteriore al 21.12.2000, così di seguito elencata e riferita a tutti i conti che sono stati presi in esame nei conteggi finali del c.t.u. e precisamente:

CONTO	ANNO	DEBITO PRESCRITTO
██████████	1997	166,34
	1998	548,89
	1999	947,01
	2000	3.769,84
██████████	1999	807,00
	2000	711,79
██████████	1999	120,34
██████████	1999	1.460,25
██████████	1999	748,85
██████████	1999	2.224,88
██████████	1999	513,15
	2000	95,32
██████████	1999	469,85
	2000	23,43
██████████	1999	569,22



	2000	209,86
██████████	1999	311,95
	2000	85,87
██████████	1999	525,93
	2000	52,79
██████████	1999	1.054,32
	2000	487,82
██████████	2000	400,75
██████████	1999	571,91
	2000	627,05
██████████	2000	435,53
██████████	2000	886,18
██████████	2000	600,99
██████████	2000	934,43
██████████	2000	544,31
██████████	2000	774,11
██████████	2000	1.826,26
██████████	2000	337,81
██████████	2000	598,81
██████████	2000	2.548,98
██████████	2000	1.502,81
██████████	1999	584,11
██████████	1998	1.014,48
	1999	706,50
██████████	1998	1.310,21
	1999	764,39
██████████	1998	1.038,03
	1999	811,06
██████████	1999	843,76
██████████	2000	476,04
██████████	2000	207,65
██████████	1999	1.313,68
██████████	2000	151,72



[REDACTED]	2000	507,45
[REDACTED]	2000	459,96
[REDACTED]	1999	1.710,55
[REDACTED]	2000	755,39
[REDACTED]	2000	809,45
[REDACTED]	2000	1.504,84
[REDACTED]	2000	2.718,86
[REDACTED]	2000	792,43
[REDACTED]	2000	557,71
[REDACTED]	2000	38,76
[REDACTED]	2000	1.933,22
[REDACTED]	2000	1.374,19
[REDACTED]	2000	549,60
[REDACTED]	2000	387,33
[REDACTED]	2000	176,37
[REDACTED]	2000	160,64
[REDACTED]	1997	3.864,68
[REDACTED]	1998	3.849,34
[REDACTED]	1998	1.209,69
[REDACTED]	1998	292,27
[REDACTED]	1998	758,21
[REDACTED]	1999	1.468,11
[REDACTED]	1998	240,04
[REDACTED]	2000	944,92
[REDACTED]	2000	1.756,39

per un totale di Euro 66.536,66.

Sul settimo motivo di appello (concernente la denunciata errata ed arbitraria utilizzazione del c.d. metodo "saldo zero" da parte del consulente tecnico d'ufficio per la determinazione degli importi asseritamente ripetibili) si osserva quanto segue.

Il motivo è inammissibile quale motivo di appello principale, in quanto la sentenza di condanna



implicitamente non ha accolto la tesi sul punto della Curatela del Fallimento.

Il motivo viene tuttavia in proposito esaminato per connessione, in quanto oggetto dell'appello incidentale svolto dalla Curatela del Fallimento, che ne ha richiesto l'applicazione.

Tutta la tematica riguardante il c.d. saldo zero (su cui di recente sono state fornite le precisazioni dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo a ciascuna tipologia di domanda e al relativo onere della prova: cfr. Cass., sent. I, 2 maggio 2019, n. 11543; Cass., sent. I, 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass., ord. VI, 05 agosto 2021, n. 22387) deve essere, nel caso di specie, sottoposta ad una verifica sul piano sia sostanziale che processuale.

Sul piano sostanziale i numerosi conti correnti di cui la relazione di c.t.u. riporta a zero il primo saldo negativo documentato sono dei conti-sovvenzione in cui detto saldo riflette la effettività dei rapporti, costituiti da operazioni di finanziamento su crediti commerciali. La ripetitività delle operazioni (con conti accessi e di lì a poco chiusi con saldo finale di cui la Banca non ha tuttavia chiesto il pagamento) lascia altresì intendere come detti conti afferissero ciascuno ad una ben individuata operazione di finanziamento, ciascuna costituita e verosimilmente conclusa in limitato arco temporale.

Sul piano processuale tutti detti conti correnti vedono temporalmente collocato il loro primo saldo negativo documentato in arco temporale, comunque successivo all'1.1.2004 (data di accensione del conto n. [REDACTED] che, data la documentata esistenza di conti satelliti anteriori, è la prosecuzione di un conto base precedente - le cui condizioni né iniziali né tempo per





tempo vigenti non sono documentate -, ma che comunque ha un saldo iniziale pari a zero, con ciò fugando ogni dubbio circa illegittimi addebiti iniziali), in cui la correntista avrebbe potuto a suo tempo ottenere ai sensi vuoi dell'art. 119 D.Lgs 385/1993 che dell'art. 210 c.p.c. gli estratti conto anteriori. Ed invece, pur facendosi parte diligente nella produzione degli estratti conto e rappresentando nelle autorizzate memorie istruttorie che ulteriori acquisizioni avvenissero nell'ambito della c.t.u. che andava a richiedere, una volta ammessa la c.t.u. e richiesto da parte della Banca durante le operazioni peritali di effettuare ulteriori produzioni, la società correntista proponeva formale opposizione ad opera dell'allora proprio nominato c.t.p.

Da ciò deriva che vi è stata una condotta della correntista di portata tale da cui può agevolmente ricavarsi che i saldi iniziali di ciascun conto satellite che si è susseguito fossero effettivi e in nessun modo quindi riportabili a zero, perché, infatti, non vi è stata una condotta omissiva della Banca - ostruzionistica o perché legittimata dal maturato decorso del termine decennale di conservazione documentale - che giustifichi, quasi a mo' di sanzione, detto riporto.

L'appello incidentale della Curatela, che invoca al riguardo provvedimento di condanna in suo favore comprensivo anche del differenziale rispetto a tutti i saldi-zero prospettati dal c.t.u., deve essere quindi rigettato.

In ordine alla lamentata errata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nella determinazione delle risultanze peritali, in particolari ai fini della verifica del superamento del c.d. "tasso soglia" (ottavo motivo) - questione che non risulta essere stata espressamente presa in considerazione dal primo Giudice,



ma che è tuttavia presupposta -, si osserva che, fra le cinque ipotesi di calcolo contemplate dal c.t.u., deve prediligersi la quarta, aderente al principio (di cui a Cass., SS.UU., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303) per il quale "in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".

Il motivo sarebbe quindi già di per sè infondato. Il motivo è in realtà irrilevante, posto che non vi è in atti alcuna pattuizione di commissione di massimo scoperto, i cui addebiti sono stati pertanto integralmente e correttamente espunti dal c.t.u.



Anche in ordine al nono motivo (con cui si denuncia l'errata valutazione del significato della delibera CICR del 9 febbraio 2000 pubblicata sulla G.U. del 22.02.2000, per cui la determinazione del saldo comporta la depurazione completa degli interessi anatocistici ai tassi ultralegali anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 9.02.2000 in difetto di espressa approvazione scritta da parte della società appellata della comunicazione di adeguamento alla suddetta delibera CICR) - questione anche essa non espressamente presa in considerazione dal primo Giudice, pur se presupposta -, deve farsi applicazione del principio, oramai costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, conseguendone che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass., sez. I, 21.10.2019, n. 26769; Cass., sez. I, 21.10.2019, n. 26779; Cass., sez. I, 12.3.2020, n. 7105; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140 seguita da Cass., Sez. VI, 27.10.2020, n. 23476; Cass., sez. I, 29.10.2020, n. 23853; Cass., 23 dicembre 2020 n. 29420; Cass. sez. VI, 4 marzo 2021 n. 5931; Cass. sez. I, 21 giugno 2021 n. 17634; Cass., sez. I, 26 agosto 2021 n. 23489)

Sul decimo ed undicesimo motivo di appello, con cui - in sintesi - si muove censura all'impugnata decisione nella parte in cui è stata posta alla base dell'appellata sentenza di condanna una risultanza di numerario, Euro 690.179,78, tratta dalla c.t.u., si osserva quanto segue.



L'importo di Euro 690.179,78 è il totale delle somme effettivamente percepite dalla Banca a titolo di interessi applicati in misura ultralegale e somme addebitate a titolo di CMS, secondo quanto dichiarato dalla c.t.u. alle pag. 32 e 127 della relazione.

In realtà, dal prospetto dal prospetto riepilogativo allegato sub n. 679 alla relazione di c.t.u. (e da questa indicato come riferimento per i calcoli finali), detto importo costituisce la differenza fra saldo da estratto conto (IV colonna: per complessivi Euro -690.391,20) e saldo ricalcolato (V colonna: per complessivi Euro -211,42), a sua volta somma algebrica fra differenza sugli interessi passivi (X colonna), differenza su CMS (XIII colonna) e differenza sugli interessi attivi (XVI colonna).

Con il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto il pagamento dei saldi negativi sul conto corrente n. [REDACTED] e sul conto anticipi n. [REDACTED] che risultano essere rispettivamente di Euro 250.312,65 ed Euro 776,22.

Sono detti saldi che devono essere tenuti in considerazione come base di calcolo e non i saldi ricalcolati (che tengono già conto della detrazione per interessi, anatocismo e CMS calcolati in eccesso), perché altrimenti si avrebbe una doppia detrazione.

Ne segue, pertanto, che la sommatoria finale della X, XIII e XVI colonna deve andare in detrazione al saldo da estratto finale del conto principale [REDACTED] che ammontava ad Euro 250.312,65 negativi, e al saldo da estratto finale del conto anticipi n. [REDACTED] che ammontava ad Euro 776,22 negativi

Pertanto il calcolo finale sarà il seguente:

SALDO [REDACTED] 250.312,65

SALDO [REDACTED] 776,22



Differenza su interessi passivi	-580.839,38
Differenza su interessi attivi	-6.600,82
Differenza CMS	-102.739,60
TOTALE	-439.090,93

A medesime conclusioni si giunge per la seguente altra via:

SALDO [REDACTED] ricalcolato	70.864,99
SALDO C. [REDACTED] ricalcolato	-40.099,03
Differenze competenze su SALDO C. [REDACTED]	179.447,66
Differenze competenze su SALDO [REDACTED]	40.875,25
Totale differenze competenze	-690.179,78
TOTALE	-439.090,91

L'importo di Euro -439.090,93, decurtato dell'ammontare delle rimesse solutorie addebitate, richieste in restituzione e da ritenersi, come sopra, prescritte (Euro 66.536,66), dà quale risultato Euro -372.554,27.

Incidentalmente va rilevato come in atti (vd. doc. 1 allegato al fascicolo monitorio) vi è, quale titolo contrattuale, un contratto di conto corrente del 23.12.1980 (di cui quelli successivi devono considerarsi diretta o indiretta prosecuzione) che si limita ad indicare, quali condizioni, le "condizioni d'uso". Da ciò derivando l'illegittimità dell'addebito sia della frazione ultralegale degli interessi per tutta la durata dei rapporti (sul punto cfr. Cass., Sez. 1, ord. 31/12/2019, n. 34740) che delle commissioni di massimo scoperto.



Sul dodicesimo motivo (inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2033 c.c.; applicabilità dell'art. 2034 c.c.) è agevole osservare che gli addebiti di interessi anatocistici e per commissioni di massimo scoperto, operati unilateralmente dalla Banca, non integrano la fattispecie di cui all'art. 2034 c.c., difettando sia la spontaneità sia, per ciò solo, l'adempimento di doveri morali o sociali. Il motivo è quindi infondato.

In ordine al tredicesimo motivo (mancata considerazione dell'eccezione di definitività della condanna contenuta nell'opposto decreto ingiuntivo nr. 1987/2010, per avere quest'ultimo fatto riferimento alle eseguite ed documentate anticipazioni di portafoglio commerciale e ad assegni tornati insoluti, pari ad Euro 107.111,02), si osserva come gli assegni andati poi insoluti sono stati tratti in supposto adempimento di stipulato piano di rientro che, così come non ha efficacia novativa, del pari, ove - come nel caso di specie - abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (vd. Cass., sez. I, 19-09-2014, n. 19792; Cass, sez. VI, ord., 31.1.2022, n. 2855).

Il motivo è pertanto infondato.

L'esame del quattordicesimo motivo (errata ed infondata condanna al risarcimento dei danni nei confronti dei garanti; erroneità della mancata conferma del d.i. opposto nei confronti dei garanti medesimi) è da considerarsi assorbito in ragione dell'avvenuta conferma della radicale insussistenza di alcuna posizione debitoria dei garanti intimati in sede monitoria.



Peraltro va rilevato sul punto come il primo Giudice ha fondato il capo di condanna al risarcimento dei danni sulla illegittima iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni personali dei fideiussori. Il profilo di responsabilità della Banca emerge dal fatto che questa ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nella consapevolezza che a supporto degli addebiti in conto non vi fossero idonei titoli contrattuali. Nel presente giudizio la Banca ha richiamato a sua difesa l'argomento (invero nuovo: sul punto cfr. in termini Cass., sez. III, sent., 26 giugno 2012, 10617; Cass., sez. VI, ord., 19 marzo 2018, n. 6716; Cass., sez. III, ord., 17 febbraio 2020, n. 3893) della natura astratta ed autonoma delle garanzie personali a suo tempo ricevute: autonomia ed astrattezza che non possono desumersi dal semplice utilizzo nei contratti di garanzia (che sono palesemente delle *fideiussioni omnibus*) dell'espressione "a semplice richiesta scritta", contenuta nella clausola 7. Ed ove pure vogliano ipotizzarsi astrattezza e garanzia, queste sono adeguatamente vanificate, per le ragioni sopra esposte, da *exceptio doli* dei garanti oppositori ed odierni appellati.

Il quindicesimo motivo (errata statuizione di condanna alle spese della Banca e degli altri oneri a favore del difensore della curatela e dei difensori dei garanti, avv.ti Lucio Russo e Luigi Bigagli) è infondato, stante la conferma della soccombenza della Banca nei confronti dei fideiussori intimati in sede monitoria.

Va infine rilevato che in favore del Dr. Alfredo Montefusco - consulente tecnico di parte dei fideiussori oppositori e, allorché *in bonis*, anche della società opponente debitrice principale; che si è reso, successivamente alla sentenza di primo grado, cessionario dei crediti e nei cui confronti è stato altresì proposto



l'appello - nulla può essere disposto, non essendosi in questo grado il professionista costituito e non avendo quindi chiesto la distrazione in proprio favore del credito risarcitorio derivante dalla condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo grado nei confronti dei fideiussori opposenti.

La condanna a carico di BNL ed a favore della Curatela del Fallimento deve essere pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, ridotta ad Euro 372.554,27, oltre interessi legali dalla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al saldo.

Per i motivi sopra esposti va rigettato l'appello incidentale.

Per il resto va confermata l'impugnata sentenza.

Le spese di lite del primo grado di giudizio sopportate dalla Curatela del Fallimento sono liquidate come dall'impugnata decisione del Tribunale di Prato.

Stante la prevalente soccombenza della Banca nei confronti della Curatela del Fallimento, esse sono, limitatamente a quelle sopportate dalla Curatela, per la metà compensate e per la rimanente metà poste a carico della Banca.

Per il resto la decisione sulle spese del giudizio di primo grado è confermata, stante la soccombenza della Banca nei confronti dei fideiussori appellati.

Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata in primo grado sono per 1/3 poste a carico della Curatela odierna appellata ed appellante incidentale e per i rimanenti 2/3 a carico della Banca appellante principale.

Le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate dai fideiussori odierni appellati, da considerarsi quale unica parte, e dal Fallimento, sono liquidate in Euro 14.914,00 per compensi di avvocato,





oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge in favore di ciascuno. In ragione della prevalente soccombenza della Banca e del rigetto dell'appello incidentale, esse sono compensate per metà nei soli confronti della Curatela del Fallimento. Per la loro totalità, quanto ai fideiussori appellati, e per la residua metà, concernente la Curatela del Fallimento, esse sono poste a carico della Banca, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dei fideiussori odierni appellati avv.ti

Le spese dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] costituitosi in quanto personalmente convenuto ad integrazione del contraddittorio in questo giudizio di appello quale procuratore antistatario e destinatario della pronuncia di condanna alle spese da parte del primo Giudice, sono compensate, non avendo il professionista assunto nel merito un'autonoma linea difensiva diversa da quella delle residue parti assistite.

Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, D.P.R. 115/2002, nei confronti della Curatela del Fallimento, il cui appello incidentale è stato rigettato.

**P.Q.M.**

**la Corte**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e dalla Curatela del Fallimento [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. n. 42 del 9.1.2017,

**1. ridetermina**, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna a



carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed in favore della Curatela del [REDACTED] s.r.l. in [REDACTED] in Euro 372.554,27, oltre interessi legali dalla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al saldo;

**2. rigetta** l'appello incidentale proposto dalla Curatela del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. in [REDACTED]

**3. liquida** le spese di lite del primo grado di giudizio sopportate dalla Curatela del Fallimento [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. [REDACTED] [REDACTED] come dall'impugnata decisione del Tribunale di Prato;

**4. dichiara** le stesse per la metà compensate;

**5. dichiara tenuta e condanna** Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla refusione della rimanente metà in favore della Curatela del Fallimento [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. [REDACTED]

**6. pone** le spese della c.t.u. espletata in primo grado per 1/3 poste a carico della Curatela odierna appellata ed appellante incidentale e per i rimanenti 2/3 a carico della Banca appellante principale;

**7. conferma** per il resto l'impugnata sentenza anche in ordine alla condanna alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dei fideiussori odierni appellati [REDACTED]  
[REDACTED]

**8. liquida** le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate dai fideiussori odierni appellati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] da considerarsi quale unica parte, e dalla Curatela del Fallimento, in Euro 14.914,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge in favore di ciascuna di esse;



9. **dichiara** le stesse compensate per metà nei soli confronti della Curatela del Fallimento;

10. **dichiara tenuta e condanna** Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla refusione, per la loro totalità, in favore dei fideiussori odierni appellati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti [REDACTED]

11. **dichiara tenuta e condanna** Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla refusione della residua metà, concernente la Curatela del Fallimento, in favore di quest'ultima;

12. **dichiara integralmente compensate** le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate dall'avv. [REDACTED]

13. **dichiara** la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, D.P.R. 115/2002, nei confronti della Curatela del Fallimento.

Così deciso in Firenze il 15 aprile 2022.

Il Consigliere rel.est.

Il Presidente

